

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1967

(97<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (1727) (D'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE Pag. 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1556, 1560, 1561, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567, 1568, 1570, 1571, 1572, 1573  
BASILE . . . 1551, 1552, 1553, 1558, 1560, 1566, 1571  
BELLISARIO 1549, 1550, 1551, 1555, 1558, 1559, 1561, 1563, 1565, 1568, 1571, 1572  
DONATI . . . . 1560, 1563, 1564, 1565, 1568, 1571  
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1550, 1552, 1554, 1556, 1560, 1561, 1562, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572  
GRANATA . . . . . 1565, 1568  
LIMONI, *relatore* 1548, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1559, 1560, 1562, 1564, 1567, 1568, 1569, 1571  
SCARPINO . 1549, 1550, 1558, 1564, 1569, 1570, 1572  
SPIGAROLI 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568  
TRIMARCHI . . . . . 1552, 1554, 1555

Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni ed Elkan.

MONETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (1727) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Caiazza, Buzzi, Romanato, Leone Raffaele, Franceschini, Pitzalis, Bertè, Marotta Vincenzo, Reale Giuseppe, Rampa, Titomanlio Vitto-

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti

ria e Fusaro: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 20 gennaio scorso abbiamo approvato gli articoli dall'1 al 7 lasciando in sospeso la deliberazione sull'articolo 3, di cui do nuovamente lettura:

### Art. 3.

Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è il rettore.

Il vicerettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Ricordo altresì che a questo articolo è stato presentato dal senatore Scarpino ed altri un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è un preside di ruolo, il quale è coadiuvato da un vicepresidente, eletto a norma del regolamento scolastico vigente, in tutte le attribuzioni del suo ufficio, e sostituito in caso di assenza ».

Allo stesso articolo è stato presentato dal senatore Trimarchi un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole:

« sempre che l'aspirante abbia almeno i requisiti ed i titoli di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e successive modifiche e aggiunte ».

È stato, infine, presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente:

« In ogni scuola secondaria statale funzionante presso i Convitti nazionali viene nominato, secondo le norme vigenti, un vice Preside ».

Prego il relatore di voler riassumere la discussione svoltasi sull'articolo 3 e le conclusioni alle quali si era pervenuti.

L I M O N I , *relatore*. Sull'articolo 3 era stata sollevata qualche obiezione circa la opportunità di conferire le funzioni di Preside ai rettori dei Convitti nazionali. Debo dire in proposito che, se le obiezioni derivano dal timore che il rettore non abbia la capacità e la preparazione sufficiente per svolgere funzioni direttive nel Convitto, mi sembra che possano essere superate quando si sia pensato all'*iter* che debbono percorrere i rettori dei Convitti per accedere a tale qualifica.

Dobbiamo tener presente, infatti, che attualmente, in base alla legge 1° agosto 1960, n. 853, modificata poi dalla legge 22 novembre 1962, n. 1678, si accede alla carriera direttiva come vice rettori aggiunti ed è necessario che gli aspiranti siano forniti dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi a cattedra negli istituti statali di istruzione secondaria, per l'insegnamento di discipline letterarie, pedagogiche, filosofiche, storiche o scientifiche.

Oltre al possesso di questi requisiti, occorre anche sostenere un esame, che consta di due prove scritte e di una prova orale. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, e di un tema di legislazione amministrativa e scolastica; la prova orale consiste in un colloquio sulla letteratura italiana, storia, pedagogia e nozioni di igiene e di legislazione scolastica, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli istituti di educazione.

Una volta entrati nella carriera direttiva, per accedere alla qualifica di vice rettore l'aspirante deve ancora sostenere un ulteriore concorso, sempre per titoli ed esame; l'esame consiste in un colloquio — come avviene del resto, per i professori che aspirano a diventare presidi della scuola nella quale prestano servizio — sulle materie letterarie, storiche, pedagogiche, filosofiche e di legislazione scolastica.

Per ottenere la qualifica di rettore, bisogna superare un altro concorso per titoli ed esame al quale sono ammessi i vice rettori che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nella qualifica. Anche qui l'esame consiste in un colloquio su argomenti che

permettano — così dice la legge — di accertare la preparazione culturale dell'aspirante e il possesso delle doti necessarie alla massima responsabilità direttiva negli istituti di educazione.

Ora, data tutta questa trafila, diciamo, di confronti, di colloqui e così via, attraverso la quale bisogna passare per accedere alle funzioni direttive, mi sembra che ci siano tutte le garanzie che il rettore del Convitto sia all'altezza di assumere la funzione di preside della scuola che esiste nel Convitto stesso.

Si è obiettato che il preside non potrebbe attendere nel Convitto alla direzione di tutte le scuole; ma quali sono, poi, tutte queste scuole? Credo che oggi, complessivamente, i Convitti siano 45 o 46; di questi, 18 hanno la scuola media; solo 11 hanno un altro tipo di scuola — o il liceo scientifico o il liceo classico — e uno ha un istituto tecnico. Teoricamente, quindi, potrebbero essere istituiti tutti i tipi di scuola, ma in pratica non è così; e se anche così fosse, poi, il preside rimarrebbe sempre la mente direttiva che può servirsi di strumenti operativi, quali sono i vice rettori, che hanno la funzione di sostituire il rettore in tutte le sue funzioni, ed eventualmente i rettori aggiunti, per cui mi sembra che debba cadere anche la proposta di introdurre, *ope legis*, la figura di un vice preside.

Per questa serie di considerazioni e per altre che si potrebbero fare, ritengo che non vi debba essere motivo di preoccupazione, di timore per il conferimento delle mansioni di preside al rettore e di vice preside al vice rettore, come è detto nel secondo comma dell'articolo 3

**S P I G A R O L I** E qualora vi siano più tipi di scuola?

**L I M O N I**, *relatore*. Sarà il preside della scuola elementare, della scuola media, di tutte le scuole insomma. Proprio in vista del particolare fine che il Convitto si propone nei confronti dei giovani convittori, mi sembra che non vi sia nulla da eccepire nel fatto che il preside, anche se è il rettore, abbia la direzione di tutte le scuole che possono essere istituite nel Convitto.

**P R E S I D E N T E**. Debbo ritenere che lei, senatore Limoni, non sia favorevole agli emendamenti presentati all'articolo 3.

**L I M O N I**, *relatore*. Ritengo che l'articolo 3 debba rimanere così com'è e, pertanto, non sono favorevole agli emendamenti che sono stati presentati.

**S C A R P I N O**. Vorrei ricordare che nella scorsa seduta del 20 gennaio il senatore Limoni, mentre non condivideva le ragioni che ci avevano indotto a presentare l'emendamento all'articolo 3, era invece disposto a condividere le preoccupazioni del senatore Trimarchi, presentatore a sua volta di un altro emendamento.

La cosa che non riusciamo a capire, ancora oggi, è come mai non sembri illogica e paradossale la situazione creatasi nei Convitti nazionali, per cui vi sono alcuni vice rettori forniti di abilitazione all'insegnamento che dipendono da rettori, nominati negli anni « trenta », che sono privi dei titoli richiesti e invocati dal senatore Trimarchi in base alla legge 21 aprile 1947, n. 629, e che non hanno addirittura mai insegnato. Come è possibile promuovere, *ope legis*, questi rettori sforniti di abilitazione alla qualifica di Preside? Dobbiamo avere almeno il coraggio di dire che vogliamo sistemare alcuni rettori, anche se sprovvisti dei titoli richiesti dalle leggi vigenti; altrimenti non capisco come possa il senatore Limoni dichiarare di condividere le preoccupazioni del senatore Trimarchi.

**L I M O N I**, *relatore*. Quei rettori sono tutti pensionati o in procinto di andare in pensione.

**B E L L I S A R I O**. L'obiezione mossa dal senatore Scarpino per me non è pertinente; egli si riferisce a persone che non potevano essere fornite di abilitazione quando furono nominate, perchè allora tale titolo non esisteva e la laurea era ritenuta di per se abilitante. Dovremmo forse oggi mettere in discussione la situazione dei presidi anziani i quali, al loro tempo, non conseguirono l'abilitazione perchè non era stabilita dalla legge?

**S C A R P I N O** . Mi scusi, ma dove è scritto che intorno agli anni « trenta » la laurea era titolo abilitante?

**B E L L I S A R I O** . Il requisito dell'abilitazione non era necessario prima della riforma Gentile, perchè il concorso nazionale era congegnato in modo da essere abilitante, in questo caso, alla particolare funzione didattica, educativa e amministrativa. Quando venne prescritto il titolo di abilitazione per i professori e per i presidi, anche per il personale in questione venne richiesto tale requisito per cui, da allora ad oggi, gli aspiranti alla carica di rettore o di vice rettore hanno dovuto sostenere l'esame di abilitazione.

Mi sembra quindi che l'osservazione del senatore Scarpino non abbia fondamento giuridico, in quanto si tratta di una situazione generale che riguarda tutto il personale della scuola, non solo quello dei Convitti; tanto varrebbe revocare la validità del titolo di preside ottenuto prima che intervenisse la legge che ha richiesto il titolo di abilitazione come requisito indispensabile: il che sarebbe assurdo.

**L I M O N I** , *relatore*. Mi sembra che, dopo i chiarimenti forniti anche dal senatore Bellisario, il senatore Scarpino debba sentirsi tranquillizzato.

**E L K A N** , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, io ritengo che gli emendamenti proposti all'articolo 3 siano stati suggeriti da talune preoccupazioni che hanno indubbiamente alla loro origine una certa validità, ma che comportano una risposta che penso sia stata data qui ampiamente dalla stessa Commissione.

Una delle preoccupazioni, infatti, che ha mosso gli estensori di questi emendamenti è quella appunto di non trovarsi di fronte ad un rettore che divenga preside senza avere i titoli e i requisiti specifici richiesti dalle norme vigenti. È stato ricordato come tutti coloro che, in virtù di questo provvedimento, possono passare dalla qualifica di rettore anche a quella di preside, si trovano in possesso di tali requisiti. Il senatore Scarpino

ha fatto riferimento a quelli che possedevano soltanto una laurea abilitante e si è chiarito che, siccome la laurea, prima del 1928, era considerata di per sè abilitante, tutti gli aspiranti dei cosiddetti anni « trenta » sono sprovvisti di uno specifico titolo di abilitazione. Mi corre anche l'obbligo di dire che costoro sono persone molto anziane e prossime ad andare in pensione.

Dopo la più ampia assicurazione a questa Commissione che non ci troviamo di fronte a nessuna operazione clandestina o di altra natura che possa offendere la responsabilità che qui viene invocata, e pertanto vorrei pregare i presentatori degli emendamenti di non insistere e di approvare l'articolo 3 così come è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E** . L'emendamento presentato dal senatore Trimarchi s'intende ritirato data l'assenza del presentatore. Il senatore Scarpino insiste nel suo emendamento?

**S C A R P I N O** . Insisto.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Scarpino ed altri.

*(Non è approvato).*

Passiamo ora all'emendamento presentato dal senatore Spigaroli.

**B E L L I S A R I O** . Perchè bisogna nominare un vice preside?

**L I M O N I** , *relatore*. Una volta che si riconosce l'ordinamento statale alla scuola interna, nulla vieta che il collegio dei professori si scelga il vice preside.

**S P I G A R O L I** . Vorrei far presente che essendo previsto nell'ordinamento di questo tipo di scuola una funzione di vice rettore, potrebbe sembrare che non sia possibile procedere alla nomina di un vice preside.

Al contrario, il vice preside, che ha funzioni esclusivamente didattiche, può essere

nominato. E il mio emendamento, anche se può apparire pleonastico, ritengo invece sia utile ai fini dell'interpretazione della norma; aggiungo infine che la nomina del vice preside è tanto più opportuna quanto più è elevato il numero delle scuole che fanno parte del Convitto.

Nell'ambito del Convitto, infatti, qualora funzionassero una scuola media, un liceo scientifico e un istituto tecnico difficilmente si potrebbe, da parte del vice rettore, far fronte a tutte le esigenze di questi vari ordini di studi; pertanto, si rende necessaria la presenza di un vice preside.

**BELLISARIO.** Desidero far notare al senatore Spigaroli che, all'articolo 6 del disegno di legge, si dice esplicitamente che « Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo ».

Mi sembra dunque che, con questo, la questione relativa alla nomina del vice preside possa considerarsi sufficientemente chiarita e che, pertanto, l'emendamento Spigaroli sia del tutto superfluo e pleonastico.

**SPIGAROLI.** Accetto l'osservazione del senatore Bellisario e ritiro il mio emendamento all'articolo 3.

**PRESDENTE.** Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo della Camera.

*(È approvato).*

Essendo già stati approvati nella seduta del 20 gennaio gli articoli 4, 5, 6 e 7 nel testo della Camera dei deputati, passiamo ora ad esaminare gli articoli successivi.

#### Art. 8.

Gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da almeno tre anni in una scuola secondaria dei Convitti nazionali sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano

domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria;

b) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'insegnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Faccio presente alla Commissione che, al primo comma, il senatore Basile propone un emendamento tendente a sostituire le parole « da almeno 3 anni » con le altre « da almeno un anno ».

Al primo comma, lettera c), il senatore Trimarchi propone di sopprimere le parole: « con almeno 7 decimi ».

Infine, il senatore Spigaroli propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8.

**BASILE.** Mi pare che l'emendamento da me proposto si commenti da sè.

Non ho francamente compreso perchè, in questo complesso articolo 8, si sia voluto stabilire che gli insegnanti in servizio da

almeno tre anni in una scuola secondaria dei Convitti nazionali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano assunti nei ruoli dello Stato, quando la legge del 25 luglio 1966, n. 603, stabilisce che, per l'immissione in ruolo degli abilitati, basta un anno di servizio.

**L I M O N I**, *relatore*. Allorchè si sono stabilite queste norme, compresa quella riguardante l'anzianità di servizio, sono stati tenuti presenti i provvedimenti adottati per il personale insegnante nella scuola statale con le leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 26 luglio 1966, n. 603.

Pare dunque a noi che ridurre l'anzianità di servizio per l'assunzione nei ruoli dello Stato, da tre anni, ad un anno solo, costituirebbe una sperequazione nei confronti del personale docente della scuola statale, dal momento che questo personale insegnante nei Convitti è largamente facilitato sotto altri aspetti.

Ritengo pertanto opportuno mantenere l'anzianità di servizio di tre anni come nel testo approvato alla Camera.

**S P I G A R O L I**. Desidererei dal Governo un chiarimento a proposito della questione dei tre anni di servizio perchè, in effetti, mi pare che le ragioni esposte dal senatore Basile non siano infondate.

Chiarito che questo provvedimento non si riferisce solo alla citata legge n. 831 ma anche alla ricordata legge n. 603 prima stesura — cioè a quella stesura che abbiamo modificato qui in Commissione ma della quale è rimasta traccia nelle norme in esame — aggiungo che l'articolo 1 della legge n. 831 prevede un solo anno di servizio prima dell'immissione nei ruoli dello Stato. Mi sembra dunque legittimo, come ha fatto il senatore Basile, domandarmi la ragione per cui, nel presente disegno di legge, siano richiesti invece tre anni.

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In effetti, c'è una disparità di trattamento tra i beneficiari del presente provvedimento e coloro che hanno usufruito delle disposizioni di cui alla

legge n. 831, ma posso spiegarne la ragione.

I destinatari delle norme in esame non solo verranno immessi nei ruoli, ma avranno anche una precedenza assoluta nell'organico degli insegnanti delle scuole Convitto; pertanto, non dovranno seguire tutta la trafila degli insegnanti messi in ruolo in base alla legge n. 831, che dovranno invece aspettare l'assegnazione delle cattedre, senza riserve di sede.

Il personale in oggetto ha le cattedre già pronte nei Convitti che, come gli onorevoli senatori fanno, si trovano tutti ubicati nelle grandi città; si tratta dunque di cattedre molto ambite e che offrono ampi vantaggi.

In considerazione di questo fatto si è pensato di richiedere almeno tre anni di servizio a questi insegnanti anche per far loro meritare cattedre così appetibili come sono quelle dei Convitti.

Il Governo sarebbe dunque del parere di mantenere invariato il testo già approvato alla Camera.

**S P I G A R O L I**. Mi dichiaro soddisfatto della spiegazione fornita alla Commissione dall'onorevole Sottosegretario.

**B A S I L E**. Per parte mia, dichiaro di insistere sull'emendamento proposto.

**P R E S I D E N T E**. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Basile al primo comma dell'articolo 8.

*(Non è approvato).*

Ricordo alla Commissione che, al primo comma, lettera c), il senatore Trimarchi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole « con almeno 7 decimi ».

**T R I M A R C H I**. Il presente disegno di legge è ispirato a criteri di larghezza, non so se giustificati o meno; contrasta con tale impostazione la disposizione per cui gli insegnanti qui considerati, per entrare nei ruoli, devono essere in possesso di un'abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre. Mi pare che questa limitazione non sia giustificata da particolari

esigenze e ritengo sia sufficiente far riferimento all'abilitazione comunque conseguita.

L I M O N I , *relatore*. Vorrei fare un'osservazione, che per ora non traduco in emendamento, in attesa di quella che sarà la risposta del Governo.

Si chiede agli interessati di essere in possesso di abilitazione conseguita, con almeno sette decimi, anteriormente al 28 ottobre 1957, data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, cui del resto fa riferimento anche la legge n. 831; ora, se l'abilitazione conseguita posteriormente alla data di cui sopra è stata chiamata « decentrata », l'abilitazione di cui alla lettera c) dell'articolo 8 dovrebbe chiamarsi accentrata, nazionale perchè era l'unica forma di abilitazione che esisteva. Ma la mia domanda è questa: perchè fare queste distinzioni? Forse che l'abilitazione « decentrata » vale meno di quella « accentrata »?

A me pare che non ci sia più alcun motivo, ripeto, per mantenere in vita queste distinzioni e se qualche ragione le poteva ancora consigliare al tempo dell'approvazione della legge n. 831, mi pare che tali ragioni non possano ancora sussistere.

La mia proposta sarebbe dunque quella di far riferimento, nella lettera c) dell'articolo 8, all'abilitazione conseguita con almeno sette decimi senza altre specificazioni limitative. Dico questo anche per ragioni pratiche: quanti fra coloro che attualmente insegnano nei Convitti, sono in possesso di un titolo di abilitazione conseguita anteriormente all'anno 1957?

Gradirei una risposta del Governo in proposito.

S P I G A R O L I . Si è detto che il presente disegno di legge cerca di applicare all'articolo 8, i principi contenuti nella legge n. 831 del 28 luglio 1961; e all'articolo 9 criteri contenuti nella legge n. 603 del 25 luglio 1966.

Ora, se noi accettassimo le proposte emendative dei senatori Trimarchi e Limoni ci allontaneremmo dalla legge n. 831 e daremmo a questi insegnanti dei benefici superiori

a quelli che abbiamo concesso agli insegnanti delle altre scuole statali: anticiperemmo insomma, per loro, i principi contenuti nel disegno di legge n. 974, del senatore Bellisario.

Ecco perchè non si può estendere a coloro che hanno conseguito le abilitazioni con il sistema decentrato il beneficio di entrare nei ruoli in virtù di questo disegno di legge perchè, ripeto, concederemmo a questi insegnanti, che hanno già altri benefici, qualcosa che non è stato concesso agli insegnanti delle scuole statali.

La preoccupazione del senatore Limoni è la seguente: questi insegnanti però, se non possono entrare in virtù dell'articolo 8, molto probabilmente potranno entrare in virtù dell'articolo 9. Questo è vero, come per diversi insegnanti che non sono entrati in virtù della legge n. 831 e sono arrivati con la legge n. 603. Però sono arrivati soltanto alla scuola media, mentre invece, l'apertura che qui si farebbe sarebbe valida per tutti i tipi di scuola. Ecco perchè non si può accettare l'estensione dell'abilitazione decentrata al campo di applicazione dell'articolo 8: daremmo un beneficio di gran lunga superiore a quello concesso agli insegnanti delle scuole statali.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il senatore Limoni possa essere pienamente soddisfatto di questa spiegazione.

B A S I L E . Avvalendomi anche di un argomento addotto dal relatore nei confronti dei presidi, cioè che questo provvedimento si applica normalmente per la scuola media, e che solo in casi eccezionalissimi — mi pare che siano 11 in tutta Italia — potrebbe avere applicazione per la scuola secondaria superiore, non vedo perchè anche per questi casi eccezionali, data l'esigenza di unicità che deve tenersi presente per quanto concerne i convitti nazionali, non si possa anticipare il beneficio che potrebbe essere concesso con il disegno di legge n. 974.

In ogni modo, poichè questo disegno di legge si riferisce principalmente alla scuola media, non potremmo allora, appunto per una ragione di simmetria con le disposizioni di legge che il senatore Spigaroli ha citato,

unificare le lettere *b*) e *c*)? In fondo dicono la stessa cosa e non vedo perchè, anche per una certa armonia legislativa, non si possa attuare quella generalizzazione che ha proposto il senatore Limoni con il quale, in questo particolare, io sarei d'accordo.

**T R I M A R C H I .** Vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo e al relatore per rendermi conto della rispondenza tra le varie parti della norma e, quindi, dell'eventuale esistenza di un criterio informatore al quale bisogna dare qualche spiegazione.

Nell'articolo 11 si dice che gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento. Desidero sapere: è sufficiente in questo caso l'abilitazione conseguita con sei decimi?

**L I M O N I ,** *relatore.* È sufficiente!

**T R I M A R C H I .** Si verifica allora la situazione assurda per cui il personale insegnante da 15 anni presso i Convitti, che ha preso parte a regolari concorsi e che ha conseguito l'abilitazione con meno di sette decimi e quindi con più di sei decimi, viene escluso dai benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10; coloro invece che si trovano in servizio da almeno 4 anni, che non sono abilitati e che in prosieguo conseguano eventualmente l'abilitazione con una votazione inferiore a sette decimi, possono beneficiare. Vi sembra che ci sia giustizia ed equità in un sistema normativo di questo genere?

**S P I G A R O L I .** L'articolo 11 è analogo all'articolo 7 della legge n. 603, il quale tra l'altro stabilisce che agli insegnanti non abilitati, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non in-

feriore a « buono », è riservata una sessione di esame di abilitazione relativa alle materie di insegnamento nella scuola media: qualora questi insegnanti abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione saranno inclusi, ai fini della nomina in ruolo, in graduatorie nazionali.

Senonchè, l'articolo 11 deve fare riferimento non all'articolo 8 — su questo punto l'onorevole collega ha ragione — ma soltanto agli articoli 9 e 10: riterrei pertanto opportuno sopprimere nell'articolo 11 il richiamo all'articolo 8.

**T R I M A R C H I .** In tal caso, però, si verificherebbe l'inconveniente lamentato. È necessario tenere presente peraltro che si tratta di un numero limitato di persone, che hanno svolto il servizio lodevolmente per tanti anni, e che il presente provvedimento ha appunto lo scopo di sanare certe situazioni provvisorie.

D'altra parte non vi è alcun pericolo di commettere delle ingiustizie, dal momento che, in base all'articolo 16, per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nominato in ruolo potrà essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali.

**S P I G A R O L I .** E con questo?

**T R I M A R C H I .** Con questo intendo dire che tale disposizione viene indubbiamente a moralizzare la situazione.

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È necessario, giunti a questo punto, riflettere sullo spirito innovatore che anima il presente provvedimento nei confronti di quella che è la realtà attuale dei Convitti nazionali.

È stato già da tutti — direi quasi coralmemente — rilevato che lo scopo primario del disegno di legge non è tanto quello di applicare le leggi nn. 831 e 603 al personale che attualmente insegna nei Convitti, quanto quello di modificare il rapporto esistente tra il Convitto e la scuola e di arrivare



ad una presentazione diversa, nuova, più attuale di tali Convitti, ad una presentazione di essi cioè come Convitti-scuola con una specifica competenza ed una precisa finalità. La parte scuola, insomma, dovrebbe acquistare una predominanza rispetto alla parte convitto, il quale convitto sarebbe solo lo strumento necessario che si offre ai giovani per partecipare alla scuola.

Ed allora tutte le nostre cure si sono rivolte a studiare il modo migliore per organizzare tale scuola. Naturalmente, entrando la scuola a vele spiegate nei Convitti, essendo questi aperti anche a studenti esterni e dovendo, come scuola statale, obbedire a tutte le norme che reggono la scuola statale, il provvedimento ha dovuto prendere in considerazione quello che sarebbe avvenuto per gli insegnanti che attualmente prestano la loro opera nei Convitti. Passando nei ruoli dello Stato, essi indubbiamente faranno un salto di qualità; il disegno di legge stabilisce in che modo tali insegnanti potranno essere trasferiti nei ruoli statali.

Ora, per compiere questa operazione non si presentava ai legislatori altra possibilità che quella di ricorrere alle leggi nn. 831 e 603, che sono le uniche due leggi che prevedano l'inserimento nei ruoli statali di personale che ha insegnato nelle scuole statali e che ha determinati titoli di abilitazione e di idoneità.

Qual è peraltro il vantaggio particolare che offriamo al personale dei Convitti? Quello di assimilare l'insegnamento prestato in quella sede all'insegnamento che altro personale ha invece prestato nelle scuole di Stato. Merita particolare attenzione, quindi, tale agevolazione: questi insegnanti, pur avendo insegnato nei Convitti, saranno assimilati — ripeto — a coloro che hanno insegnato nelle scuole statali.

Dal momento però che la scuola del Convitto deve acquistare questa particolare predominanza e deve rispondere a tutte le condizioni della scuola statale, noi non intendiamo prendere in blocco tutto il personale che ha insegnato nei Convitti e trasferirlo nei ruoli statali; ciò facendo commetteremo evidentemente un'ingiustizia nei confronti di quanti altri, che, avendo insegnato fuo-

ri dei Convitti, non hanno goduto o non godranno della stessa agevolazione.

Non possiamo d'altra parte anticipare l'efficacia — che si spera taumaturgica — del disegno di legge n. 974 (verso cui peraltro sono incline): quando discuteremo quel provvedimento, avremo l'accortezza di ricordarci che esiste questa particolare situazione e di fare riferimento anche a coloro che insegnano nei Convitti, evitando così al nobile sostenitore delle tesi convittuali di presentare un altro disegno di legge, che invochi l'estensione nei confronti di costoro dell'applicazione delle emanande disposizioni del progetto di legge n. 974.

Per tali motivi mi sembra che qualsiasi tentativo di voler introdurre nel testo attuale del provvedimento in discussione nuovi e più favorevoli elementi, urti contro una ragione di equità, che invece vogliamo assolutamente seguire anche in considerazione del fatto che gli insegnanti di cui trattasi godono già del vantaggio — che non dobbiamo trascurare — di essere considerati insegnanti di scuole statali, pur avendo insegnato nei Convitti (e questa evidentemente è una condizione di partenza assai favorevole), nonchè del vantaggio di avere garantita la continuità dell'insegnamento in queste scuole una volta entrati nei ruoli dello Stato. Ritengo quindi che non sia possibile spingere ulteriormente la nostra considerazione creando un ruolo di favoriti, di persone cioè che hanno fatto ricorso a leggi eccezionali per essere stabilizzati nei ruoli statali.

Mi dichiaro pertanto contrario a qualsiasi emendamento che venga a modificare i criteri già contenuti nelle leggi nn. 831 e 603.

**BELLISARIO.** Si potrebbe venire incontro al senatore Trimarchi — come è stato già prospettato — sopprimendo, nell'articolo 11 il riferimento all'articolo 8, e mantenendo soltanto il riferimento agli articoli 9 e 10.

**TRIMARCHI.** In questo caso ritiro il mio emendamento.

**PRESDENTE.** Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato presentato dal

senatore Spigaroli un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in esame.

**S P I G A R O L I .** Il comma che io vorrei sopprimere viene a formare insieme ad altri un nuovo articolo, l'articolo 8-*bis*, che propongo di aggiungere allo scopo di precisare le procedure da seguire per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti in possesso dell'idoneità o dell'abilitazione con almeno sette decimi. In esso — desidero precisarlo — non ho fatto altro che riportare quanto stabilito in proposito dalla legge n. 831.

Lo stesso fine si può, peraltro, raggiungere anche attraverso un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo a disporre, con l'ordinanza prevista dall'articolo 15 del provvedimento in discussione, che per la formulazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo degli insegnanti di cui all'articolo 8, vengano seguite le norme previste al riguardo dalla legge n. 831 e dalla legge n. 603. Se il Governo pertanto dichiarasse di accettare un ordine del giorno in tal senso, che mi riserverei di presentare prima dell'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, potrei ritirare il mio emendamento, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 8, nonché l'articolo 8-*bis*.

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ritengo di poter senz'altro accettare un ordine del giorno di questo tenore.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo della Camera dei deputati.

(È approvato).

Il senatore Spigaroli ha testè annunciato di ritirare il seguente articolo aggiuntivo 8-*bis*, da lui proposto:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'as-

sunzione in ruolo: al punteggio ridotto in centesimi si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto di insegnamento è valutato per la metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età. Di tali graduatorie la prima comprende i vincitori di concorso e gli idonei, la seconda coloro che abbiano conseguita la votazione prescritta dallo stesso articolo.

Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.

Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che siano compresi nella stessa graduatoria ».

#### Art. 9.

Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento in ruolo per le cattedre di scuola media dei Convitti nazionali.

Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni e elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di

contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Sono altresì validi i titoli di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria relative a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui gli insegnanti aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, le abilitazioni nelle materie tecniche, commerciali, industriali, agrarie e marinare, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali sono considerate relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Spigaroli alcuni emendamenti.

Il primo tende a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei Convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Le norme di cui al precedente comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo

comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

Il secondo, propone di aggiungere al secondo comma, quart'ultima riga, dopo la parola: « corrispondente », le seguenti: « oltre le abilitazioni di cui al precedente comma ».

Il terzo, tende a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano ».

Il quarto emendamento propone di sostituire il quarto comma col seguente.

« L'abilitazione per le materie tecniche commerciali industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

Il senatore Spigaroli propone poi di inserire dopo il quarto comma, i seguenti altri:

« L'abilitazione all'insegnamento per la storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano ».

Infine, il senatore Spigaroli propone di sopprimere l'ultimo comma.

Sempre a questo articolo è stato inoltre presentato dal senatore Basile un emenda-

mento al primo comma, tendente a sostituire le parole: « da almeno tre anni », con le altre: « da almeno un anno ».

**S P I G A R O L I .** Ho ritenuto opportuno presentare un emendamento sostitutivo dell'intero primo comma dell'articolo 9 poichè mi sembra che il testo attuale sia troppo generico. Faccio notare peraltro che mi sono limitato a sostituire tale testo con parte dell'articolo 1 della legge n. 603, del 25 luglio 1966, nel quale si fa un preciso riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, al fine di stabilire con esattezza quali sono i ruoli della scuola media per i quali si può fare domanda di inquadramento.

Tale preciso riferimento è necessario perchè, a mio parere, la generica dizione « cattedre di scuola media dei Convitti nazionali » potrebbe dar luogo ad una situazione non sufficientemente garantita per quanto riguarda l'individuazione delle cattedre specifiche in ordine alle quali si può fare domanda di inquadramento. Sembra infatti preferibile restare sul terreno ormai collaudato da una legge precedente.

**S C A R P I N O .** Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, numero 2064, è già richiamato, però, nel secondo comma dell'articolo che stiamo esaminando.

**S P I G A R O L I .** Sì, ma si tratta di due concetti del tutto diversi: il primo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, quello cioè che io suggerirei di introdurre nel primo comma, è necessario al fine di stabilire quali sono le cattedre per le quali si può fare domanda di inquadramento; il secondo riferimento allo stesso decreto, quello cioè fatto nel secondo comma dell'articolo in questione, è necessario invece al fine di stabilire quali sono le abilitazioni valide per tali cattedre. In ordine all'inquadramento, pertanto, sono validi — in base al secondo comma dell'articolo — i titoli di abilitazione relativi alle discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole di av-

viamento professionale, scuole d'arte, dichiarati corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

L'emendamento da me proposto prevede, dopo tale primo comma altri due commi, in forza dei quali tra le abilitazioni valide ai fini dell'inquadramento vengono comprese anche quelle per l'insegnamento dell'educazione musicale e dell'educazione fisica. Anche l'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, d'altra parte, dopo aver precisato nel primo comma le corrispondenze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 2064, più volte citato, stabilisce nei commi successivi che tali norme si applicano anche agli insegnanti in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale e dell'educazione fisica: questo al fine di evitare che detti insegnamenti vengano esclusi dall'inquadramento, dal momento che nel predetto decreto non è stabilita alcuna corrispondenza per queste discipline.

**B E L L I S A R I O .** E per le abilitazioni tecniche è prevista la corrispondenza?

**S P I G A R O L I .** È prevista dal successivo quarto comma.

**B A S I L E .** A me pare che l'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo in esame sia preliminare rispetto a quello testè illustrato dal senatore Spigaroli, il quale conserva il termine di tre anni di servizio, previsto nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, per l'inquadramento in ruolo per le cattedre di scuola media dei Convitti nazionali degli insegnanti abilitati in servizio nelle scuole secondarie dei Convitti stessi.

Ora, io ritengo che tutti i motivi per i quali è stato in precedenza rigettato l'analogo emendamento da me proposto all'articolo 8 militino invece a favore dell'accoglimento di questo emendamento al primo comma dell'articolo 9: in questo caso infatti si tratta soltanto della scuola media e quindi, poichè

l'articolo è stato predisposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 603, più volte richiamata, non si vede per quale motivo con la disposizione contenuta nel testo attuale dell'articolo 9 dovremmo mettere gli insegnanti in questione in condizione di sfavore rispetto a quelli per i quali, in forza della legge n. 603, è sufficiente un anno di servizio per entrare nelle graduatorie ad esaurimento.

Insisto pertanto in questo mio emendamento, che mi pare debba essere posto in discussione e votato prima dell'emendamento presentato dal senatore Spigaroli.

L I M O N I , *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal collega Spigaroli debbo dire che non mi sembra opportuno modificare eccessivamente il testo pervenutoci della Camera. Egli propone infatti, per prima cosa, di sostituire il primo comma dell'articolo con tre commi, il primo dei quali così formulato: « Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei Convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili ... »; e qui mi fermo per chiedergli se ritiene necessaria la precisazione « secondo le norme della presente legge ».

S P I G A R O L I . Questo, per la verità, non è importante. Ciò che interessa viene dopo: « ... per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni ». Il resto io l'ho aggiunto *ad abundantiam*, ricalcando la legge n. 603.

B E L L I S A R I O . In effetti la formulazione proposta dal collega Spigaroli è molto più chiara.

L I M O N I , *relatore*. Però il secondo comma dell'articolo del testo pervenutoci, stabilisce a sua volta:

« Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni e elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali ».

Non è la stessa cosa che il collega Spigaroli afferma nel suo emendamento?

S P I G A R O L I . Non è la stessa cosa, poichè io mi riferisco alle abilitazioni e l'articolo pervenutoci si riferisce invece ai ruoli.

L I M O N I , *relatore*. Quanto agli altri due commi che completano l'emendamento sostitutivo da lei proposto al primo comma, domando se è proprio necessario fare esplicito riferimento alle due categorie di insegnanti in essi indicate, quando appare chiaro in tutto il resto del provvedimento che il personale insegnante verrà inquadrato nei ruoli e nelle cattedre per i quali ha i titoli richiesti.

B E L L I S A R I O . Se si ricalca l'articolo 1 della legge n. 603, tale precisazione diviene necessaria.

S P I G A R O L I . E poi quegli insegnanti non sono contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

L I M O N I , *relatore*. Io insisto sul fatto che non vedo differenze sostanziali tra i

tre commi sostitutivi proposti dal collega Spigaroli ed i primi due commi del testo sottoposto al nostro esame. Non muovo comunque alcuna opposizione pregiudiziale all'accettazione dell'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Se ci facciamo prendere da questo spirito perfezionistico il nostro lavoro diverrà enorme.

**L I M O N I , relatore.** Il collega Spigaroli non ha fatto altro che introdurre nel testo al nostro esame, alcune norme contenute nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603. tengo a precisare solo questo. Per il resto ripeto che non ho alcun motivo pregiudiziale di opposizione al suo emendamento, se lo si ritiene più efficace ai fini dell'interpretazione.

**B A S I L E .** Non si potrebbe, allora, fare semplicemente riferimento all'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603?

**S P I G A R O L I .** Questo si potrebbe vedere in sede di coordinamento.

**E L K A N , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Vorrei dire al senatore Spigaroli che le sue indicazioni sono senz'altro utili ed interessanti ma, a mio sommo avviso, superflue rispetto a quello che stabilisce l'articolo 9.

Se la Commissione si troverà d'accordo nell'approvare l'articolo 15 del provvedimento, laddove si dice che « le modalità per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione », e se risulterà chiaro che tale ordinanza dovrà essere ispirata alle norme dettate, in materia, dalle leggi n. 831 e n. 603, allora ogni preoccupazione del senatore Spigaroli potrebbe ritenersi superata e sarebbe inutile modificare, con particolari di scarso rilievo, l'articolo 9.

Comunque, mi pongo nella stessa posizione dell'onorevole relatore: mi rimetto alla Commissione per la decisione definitiva.

Il Governo è invece contrario all'emendamento del senatore Basile tendente a sostituire, alle parole « da almeno tre anni » le altre « da almeno un anno » e questo per le ragioni già esposte in occasione della discussione sull'articolo 8.

Comunque, torno a ripetere che il periodo di tre anni sembra assolutamente necessario per far acquisire agli insegnanti in questione il beneficio cui ho già fatto riferimento: non essere assegnati alle cattedre secondo le varie graduatorie, ma rimanere nei Convitti presso i quali prestano già servizio.

Mi pare che questo sia un profilo della questione che dovrebbe essere tenuto presente dalla Commissione.

**B A S I L E .** Malgrado i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, insisto nell'emendamento da me proposto.

**S P I G A R O L I .** Pur rendendomi conto della bontà delle argomentazioni portate dall'onorevole Elkan, insisto sul mio emendamento, in quanto ritengo che le precisazioni in esso contenute siano necessarie in sede di applicazione del provvedimento.

**D O N A T I .** Sono anche io favorevole alla proposta del senatore Spigaroli.

**P R E S I D E N T E .** Se nessun altro domanda di parlare, metto anzitutto ai voti l'emendamento del senatore Basile.

*(Non è approvato).*

Metto quindi ai voti l'emendamento del senatore Spigaroli tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 9 con i seguenti:

« Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei Convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Le norme di cui al precedente comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

(È approvato).

Faccio presente alla Commissione che al secondo comma, quart'ultima riga, dopo la parola « corrispondente » il senatore Spigaroli propone di aggiungere le altre: « oltre le abilitazioni di cui al precedente comma ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che tale modifica sia superflua.

S P I G A R O L I . Vorrei brevemente illustrare la mia proposta e, in genere, la sostanza degli altri emendamenti da me presentati.

Ci troviamo di fronte ad un articolo 9 che è stato concepito in base alla primitiva stesura della legge n. 603, in seguito modificata.

Quindi, questi miei emendamenti non hanno altro scopo che quello di dare all'articolo 9 in esame la stessa formulazione dell'articolo 3 della legge n. 603, riproducendo esattamente tutte quelle innovazioni che in essa sono già state introdotte. Si verrebbe altrimenti a creare una situazione quanto meno paradossale, se fossero introdotte nel presente provvedimento, che vuole invece seguire i principi fondamentali della legge numero 603, le norme che — ripeto — in quella legge non sono state accolte.

Con l'emendamento da me proposto, sostitutivo del terzo comma, si chiarisce quindi che nelle graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi potranno essere inclusi gli insegnanti che abbiano i

requisiti indicati nel primo comma dell'articolo in esame, i quali siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Con i successivi emendamenti al quarto comma si introducono invece rispettivamente i principi che l'abilitazione per le materie tecniche commerciali industriali, agrarie e marine, l'abilitazione in fisica, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; e che l'abilitazione all'insegnamento per la storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia. Si stabilisce infine il principio fondamentale che gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ormai, per così dire, abbiamo saltato il fosso e pertanto — per ragioni di uniformità rispetto al nuovo testo sostitutivo del primo comma — questi suoi emendamenti mi trovano del tutto favorevole. Mi sembrerebbe superfluo soltanto l'emendamento al secondo comma, tendente ad aggiungere dopo la parola « corrispondente » le altre « oltre le abilitazioni di cui al precedente comma ».

S P I G A R O L I . Qui si dice: « Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella ... ». Se ritenete che questa congiunzione « anche » sia sufficiente, posso ritirare il mio emendamento.

B E L L I S A R I O . È sufficiente!

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo nel testo della Camera.

(È approvato).

L I M O N I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento al terzo comma del senatore Spigaroli, relativo alle graduatorie separate, non avevamo detto di rinviare tutto alla disciplina di cui all'ordinanza prevista dall'articolo 15?

S P I G A R O L I . Ma qui non possiamo fare a meno di parlarne.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non possiamo non accettare questo comma che è il completamento logico di quanto abbiamo approvato precedentemente; quindi per ragioni di tecnica legislativa, mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento — di cui è già stata data lettura — sostitutivo del terzo comma, testo della Camera, proposto dal senatore Spigaroli.

(È approvato).

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo, per le ragioni sopra dette anche all'emendamento sostitutivo del quarto comma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento — del quale è già stata data lettura — sostitutivo del quarto comma, testo della Camera, presentato dal senatore Spigaroli.

(È approvato).

Il senatore Spigaroli ha presentato un ulteriore emendamento, tendente a inserire dopo il quarto comma i seguenti:

« L'abilitazione all'insegnamento per la storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta anche i due commi aggiuntivi, proposti dal senatore Spigaroli, da inserire dopo il quarto comma del testo della Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

S P I G A R O L I . Avevo proposto la soppressione dell'ultimo comma perchè pensavo di riportarlo in sede di articolo 9-bis da me proposto. Ma rinuncerò all'articolo 9-bis, e ritiro di conseguenza questo emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'ultimo comma del testo della Camera.

(È approvato).

Metto in fine ai voti nel suo insieme l'articolo 9 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Dopo l'articolo 9 il senatore Spigaroli propone di inserire un articolo 9-bis del seguente tenore:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 sono collocati in graduatoria per ciascun tipo di insegnamento nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione, oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove d'esame di un concorso a cattedra corrispondente; al punteggio ridotto in centesimi si aggiungeranno tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente



legge qualora siano compresi nella stessa graduatoria, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

**S P I G A R O L I .** Lo ritiro, come ho già fatto per l'articolo 8-bis, perchè si tratta di materia che può formare oggetto di regolamento.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo allora agli articoli successivi.

#### Art. 10.

Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento se è prescritto.

Il senatore Spigaroli propone di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Gli insegnanti di ruolo della scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al provveditore delle Province di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, semprechè non vi siano nella Provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.

Tale assegnazione sarà disposta dai provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Ai fini di cui ai precedenti commi le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide

per il comando negli Istituti professionali.

Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti commi, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585 ».

**D O N A T I .** Così com'è l'articolo 10 non è molto chiaro; anzi, sembra contrastare con l'articolo 16, che stabilisce: « Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nominato in ruolo ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge stessa potrà essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali ».

Quindi, o si sopprime l'articolo 10, o si precisa che si parla sempre di scuole nell'ambito dei Convitti.

**S P I G A R O L I .** Ho ritenuto opportuno proporre la sostituzione dell'articolo 10 con l'articolo 5 della legge n. 603, in virtù del quale si è stabilito che i comandi possono avere luogo solo dopo il periodo di straordinariato, per la necessità, più volte accennata, di non concedere agli insegnanti dei Convitti benefici che abbiamo negato agli altri.

**D O N A T I .** Io andrei anche più in là. Se per otto anni questi insegnanti non possono essere trasferiti in scuole statali esterne ai convitti, non potranno neanche chiedere il comando.

**S P I G A R O L I .** Riconosco comunque che, prima di essere inserito in questo provvedimento, l'articolo 5 citato deve essere adattato alle esigenze dei Convitti, ma i principi devono essere conservati: il comando potrà avere luogo solo dopo che gli interessati avranno superato il periodo di straordinariato; periodo che, come sostiene il collega Donati, dovrà svolgersi nell'ambito dei Convitti stessi.

**B E L L I S A R I O .** Bisogna stare attenti però a non aprire la strada ad elementi estranei al Convitto.

S P I G A R O L I . Dobbiamo escluderlo formalmente.

S C A R P I N O . Possono presentarsi due pericoli: che coloro i quali sono attualmente in servizio presso le scuole secondarie ne vengano allontanati; e che altri con minori titoli e minor diritto vengano dal di fuori. Per questo ritengo che non si debba alterare troppo radicalmente il testo originario dell'articolo.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'osservazione del collega Donati viene incontro proprio a questa esigenza. Allora noi potremmo aggiungere, nel testo sostitutivo proposto dal senatore Spigaroli, dopo le parole « e di istituti professionali », le altre: « annessi ai Convitti nazionali », in modo da chiarire il concetto, facendo salvo il disposto dell'articolo 5 della legge n. 603. Così avremo stabilito che gli incarichi si possono dare solo dopo che sia stato superato il periodo di straordinariato; avremo precisato che essi si rinnovano anno per anno per decisione del provveditore agli studi; ed avremo fissato, in parallelismo con le precedenti indicazioni, che per otto anni quegli insegnanti non potranno uscire dall'ambito dei Convitti, entro il quale dovranno essere circoscritti i comandi.

D O N A T I . Allora il testo definitivo del primo comma dell'articolo potrebbe essere il seguente: « Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al Provveditore delle provincie di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali annessi ai Convitti nazionali, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, semprechè non vi siano nella Provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo ».

L I M O N I , *relatore*. Mi sembra però che in tal modo venga ad essere completamente snaturato lo spirito nel quale i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno approvato il testo dell'articolo 10 qual è stato sottoposto al nostro esame; articolo nel quale non è contenuto alcun accenno allo straordinariato, il che significava che, una volta ottenuto l'inquadramento nella scuola media, *ipso facto* si poteva chiedere il comando in quelle cattedre o in questi posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra in istituti di istruzione secondaria superiore, e via dicendo. Ciò al fine di non depauperare la scuola secondaria superiore di personale che vi agisce da parecchio tempo per inviarlo nella scuola media. Qualora noi approvassimo l'articolo 10 così emendato, per due anni non avremmo più, a mio avviso, la possibilità che il personale inquadrato nei ruoli della scuola media interna ai Convitti insegna nella scuola secondaria superiore interna ai Convitti stessi; e questo si verificherebbe per almeno 11 di quelle cattedre di scuola secondaria superiore che funzionano in detti Convitti.

Ecco perchè, pur rendendomi conto della difformità che il testo attuale dell'articolo 10 presenta rispetto all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, appunto per ragioni pratiche e nell'interesse delle scuole interne dei Convitti, io preferirei che si mantenesse il testo dell'articolo 10 così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

D O N A T I . Comprendo perfettamente le ragioni che muovono il senatore Limoni a parlare in questo modo; ritengo però che sia necessario considerare anche un'altra cosa e cioè che questi signori bloccano le cattedre della scuola media, continuando ad insegnare nella scuola secondaria superiore, mentre nella scuola media i posti vacanti sono occupati sempre da qualche studentino!

Vogliono i posti di ruolo? Ebbene, li abbiano, ma non in modo tale da bloccare i posti della scuola media pur continuando ad insegnare in un altro posto! Ora, la norma dei due anni è stata quanto meno una attenuazione di questo principio: per quale mo-

tivo quindi vogliamo ripetere anche in questo caso lo stesso errore?

BELLISARIO. Ma quanto previsto nell'articolo è stato già concesso nella legge n. 603, tante volte richiamata!

DONATI. No, perchè la disposizione relativa non si applica per il primo biennio.

SPIGAROLI. Vi è anche una importante ragione di principio: non è concepibile infatti nominare per una determinata cattedra un insegnante che diventa ordinario di quella cattedra senza aver fatto, in quella stessa, lo straordinariato. Questa è la ragione che mi ha spinto a sostenere la tesi che è stata già accolta e codificata nell'articolo 5 della legge n. 603 del 25 luglio 1966.

Il senatore Limoni tra l'altro afferma che si tratterebbe di 11 cattedre: ora, non mi pare possibile che in virtù dell'articolo 8 non vi siano 11 persone abilitate con 7/10 o idonee che le possano occupare.

Non vedo quindi, dal punto di vista pratico, gli inconvenienti che teme il senatore Limoni, mentre dal punto di vista di principio ritengo che una tale possibilità, almeno fino a quando sarà previsto lo straordinariato, sia esiziale; ad un certo momento infatti costoro potrebbero essere costretti ad abbandonare quella cattedra per la quale hanno avuto il comando e a ritornare a quella che hanno vinto come ordinari senza aver dato prova di meritarsela: e, come è noto, si può essere bravissimi nell'insegnamento, ad esempio, del greco, ma insufficienti nell'insegnamento dell'italiano, del latino o della storia nelle scuole medie.

Non è soltanto un problema di preparazione culturale, ma anche di capacità di insegnamento; altro è insegnare ai ragazzi di 18 anni e altro è insegnare ai ragazzi di 11 anni.

PRESIDENTE. Ma io vorrei sapere da lei quanti professori non hanno ottenuto il passaggio ad ordinario!

SPIGAROLI. Tutti debbono superare il periodo di straordinariato; a qual-

cuno tale periodo viene prorogato, e qualcuno viene anche tolto dai ruoli. Possiamo abolire il principio dello straordinariato; ma finchè esiste dobbiamo rispettare il principio.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Limoni su questo punto dell'articolo 10, che consente agli insegnanti cui si applicano i benefici del provvedimento in esame di chiedere al Provveditorato della provincia di titolarità di essere comandati in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore. Ora, non si evince affatto che debbono essere comandati nell'ambito dei Convitti; quindi, con maggior ragione potrebbero essere tolti dai Convitti e trasferiti alle altre scuole. Questo è il primo aspetto.

L'altro aspetto è quello che ci ha molto impegnati nella discussione dell'articolo 5 della legge n. 603, per cui si disse che non si poteva consentire, a chi non avesse superato lo straordinariato, di passare alla scuola di secondo grado, sia pure per comando. Io sostenni questo principio, perchè altrimenti avremmo creato una sperequazione. Ma vorrei fare un'altra considerazione, e cioè che quando discutemmo quell'articolo placammo le nostre preoccupazioni considerando che sull'argomento saremmo ritornati quanto prima, col disegno di legge n. 974.

E richiamo ancora all'attenzione di tutti che, qualora permettessimo il comando, verremmo incontro ai professori che insegnano attualmente nella scuola media e che hanno però un'abilitazione anche per l'insegnamento nella scuola di secondo grado.

Per questa serie di ragioni, ritengo che si possa accogliere l'articolo 10 nel testo emendato.

GRANATA. Nel nuovo testo dell'articolo in esame, vi è una frase del primo comma che non comprendo. Che cosa significa: « sempre che non vi siano nella provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo »? Ci potrebbe essere un inse-

gnante non di ruolo, in possesso di quel titolo, al quale può anche non interessare quel determinato posto, ma che tuttavia, per il solo fatto che c'è, impedisce ad altri che aspirano a quel comando di ottenerlo. Ritengo dunque che, per evitare dubbi interpretativi, si dovrebbe trovare una diversa formulazione di questo articolo.

**S P I G A R O L I .** L'osservazione del senatore Granata è fondata e proporrei addirittura di eliminare dal testo le parole: « semprechè non vi siano nella provincia insegnanti fuori ruolo in possesso del medesimo titolo » onde eliminare ogni motivo di dubbio.

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono favorevole alla proposta del senatore Spigaroli.

**P R E S I D E N T E .** Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 10, secondo l'emendamento del senatore Spigaroli, così come è stato concordato per quanto riguarda il primo comma, con i senatori Donati e Granata.

(È approvato).

#### Art. 11.

Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della presente legge compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Al primo comma, il senatore Spigaroli propone di sostituire i seguenti:

« Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che alla data

di entrata in vigore della presente legge compiano almeno quattro anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti come incaricati e potranno godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento.

Essi verranno inclusi, ai fini della nomina, in graduatorie compilate per ciascun ruolo ai sensi dei precedenti articoli 8-*bis* e 9-*bis* ».

Il senatore Basile propone invece di sostituire, al primo comma, le parole « almeno 4 anni » con le altre « almeno un anno ».

**B A S I L E .** L'emendamento da me proposto all'articolo 11, praticamente, tende a limitare il periodo di quattro anni di servizio richiesti per beneficiare delle provvidenze stabilite dall'articolo stesso.

In proposito, vorrei fare alcune considerazioni generali.

Con l'articolo 4 noi abbiamo stabilito che le scuole medie dei Convitti nazionali vengono inserite nell'ordinamento dello Stato alla pari di tutte le altre scuole medie statali. Esso infatti recita: « Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali. Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali ».

Ora, appare evidente che le disposizioni di tale articolo avrebbero reso superflue, a parte i motivi di transitorietà, tutte le altre disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10. Noi abbiamo introdotto invece quelle successive disposizioni, che sono di natura transitoria e, naturalmente, di natura speciale, per assicurare a coloro che attualmente insegnano nei Convitti la possibilità di godere di determinati benefici.

I vari articoli che abbiamo già esaminato hanno ottemperato a questa esigenza di transitorietà cercando di applicare qualche volta in senso favorevole, qualche altra in sen-

so sfavorevole, le norme previste da leggi vigenti per il personale delle scuole medie statali.

Bisogna ora tenere presente che il personale che insegna nei Convitti si troverà, sotto certi aspetti, in una situazione di svantaggio, dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento, nei confronti degli insegnanti delle altre scuole medie. Infatti, a coloro che hanno insegnato per uno, due o tre anni in una scuola di un Convitto sarà tolta ogni possibilità di ulteriori incarichi, anche perchè il loro anno di servizio, ai fini delle graduatorie provinciali, vale in misura minore di quello prestato presso una scuola statale: il punteggio per il servizio prestato in quelle scuole, infatti, è ridotto a metà — se non sbaglio — rispetto a quello del servizio prestato nelle scuole medie statali.

In sostanza, quindi, all'atto stesso dell'entrata in vigore di questo provvedimento, coloro che non riusciranno a rientrare nelle norme di cui all'articolo 11, per non aver maturato i quattro anni di servizio previsti, sono completamente esclusi e non hanno alcuna possibilità di essere inseriti — se non all'ultimo posto rispetto a quelli che hanno un solo anno di insegnamento in una scuola statale — nelle graduatorie provinciali.

Ora, dato che con il presente provvedimento si è inteso uniformare la situazione e si è voluto — come era necessario — adottare delle disposizioni transitorie per tentare di dare un certo vantaggio a questo personale insegnante mantenendolo nell'insegnamento nei Convitti, sarebbe opportuno, a mio avviso, ridurre ad uno i 4 anni richiesti nell'articolo in esame. In tal modo, calcolando l'ulteriore incarico di tre anni, consentito per il conseguimento dell'abilitazione, si arriverebbe al periodo di quattro anni di servizio stabilito dalla legge n. 603.

L'emendamento da me suggerito introduce una norma di carattere transitorio che dovrebbe servire ad evitare a taluni insegnanti di trovarsi, da un giorno all'altro, privi di qualsiasi possibilità di incarico, sia nei Convitti che nelle scuole statali dal momento che ora, rientrando le scuole dei convitti fra le scuole statali, qualsiasi insegnante inserito nelle graduatorie provincia-

li prevarrà su costoro, che pur hanno prestato un lodevole servizio in quelle scuole.

D'altra parte, dal punto di vista del parallelismo — sia pure formale — con la legge n. 603, il periodo di quattro anni sarebbe ugualmente assicurato, grazie al cumulo dei tre anni, previsti a titolo di condizione sospensiva da questo stesso articolo. E tale il motivo per il quale insisto nell'emendamento proposto, che mi sembra risponda ad un criterio di elementare giustizia.

L I M O N I , *relatore*. Non condivido le perplessità e le preoccupazioni espresse dal collega Basile, sembrandomi che l'articolo potrebbe essere senz'altro approvato nel testo della Camera, a parte il rinvio all'articolo 8 — da sopprimere — per i motivi esposti in sede di esame di quell'articolo dal senatore Trimarchi, e sui quali si è da tutti convenuto.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo col relatore, e desidero richiamare l'attenzione del senatore Basile sul fatto che senza abilitazione questi insegnanti non avrebbero potuto neanche insegnare nei Convitti nazionali: se hanno potuto farlo ciò è dovuto all'attuale carenza di insegnanti abilitati; quindi ora, a simiglianza di quanto disposto nella legge n. 603, è giusto che si richiedano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali per ammettere questi insegnanti non abilitati ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 11.

S P I G A R O L I . Non insisto nel mio emendamento sostitutivo del primo comma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, ed avendo il senatore Spigaroli ritirato il suo emendamento, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Basile.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sopprimere la citazione dell'articolo « 8 ».

(È approvato).

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)97<sup>a</sup> SEDUTA (9 febbraio 1967)

Metto ai voti il primo comma, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il senatore Spigaroli propone ora al secondo comma, terza riga, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola « razziali », le altre « vedove, orfani di guerra ».

L I M O N I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento, che ritengo possa chiarire eventuali dubbi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'approvazione di questo nuovo testo, se non si fanno osservazioni, resta inteso che, in sede di coordinamento, le stesse parole: « vedove, orfani di guerra » saranno inserite anche nel secondo comma dell'articolo 8 precedentemente approvato, dove ricorre la stessa espressione ora modificata.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Spigaroli propone di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Agli insegnanti di cui al primo comma è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

S P I G A R O L I . Si tratta di un beneficio previsto dalla legge n. 603, anche per gli altri insegnanti delle scuole statali, che si trovino nelle medesime condizioni.

B E L L I S A R I O . Nel primo comma è però posta la condizione che gli interes-

sati conseguano l'abilitazione entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

S P I G A R O L I . Il mio emendamento offrirebbe la possibilità di un'abilitazione riservata.

D O N A T I . Non sono d'accordo.

L I M O N I , *relatore*. Si tratta di un'agevolazione che non chiedono neanche gli stessi interessati.

S P I G A R O L I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti articoli può essere ammesso a godere dei benefici della presente legge.

I senatori Scarpino e Farneti Ariella propongono un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma:

« I vice rettori aggiunti che, in possesso del prescritto titolo di studio e di abilitazione con 7/10 conseguita in un esame di Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge compiano almeno 3 anni di servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado dei Convitti nazionali, sono sistemati nei ruoli delle corrispondenti scuole statali dei Convitti nazionali e possono essere ammessi a godere dei benefici concessi al personale statale ».

G R A N A T A . Prima di passare all'esame dell'emendamento proposto dai colleghi Scarpino e Farneti circa i vice rettori aggiunti, spero che il senatore Limoni voglia dedicare un po' della sua cortese attenzione

a ciò che sto per dire in merito ai vice rettori in generale.

Sento il dovere di spendere una parola in favore dei vice rettori perchè questo provvedimento arreca dei vantaggi ai rettori che diventano presidi, agli insegnanti che abbiano almeno tre anni di insegnamento che passano in ruolo, ma non si cura affatto della posizione giuridica dei vice rettori i quali rimangono chiusi in una situazione senza sbocchi, sebbene molti di essi — come il collega Scarpino ha già detto all'inizio della seduta — siano in possesso di titoli superiori a quelli dei molti rettori ai quali abbiamo conferito la qualifica di preside.

Non ho presentato emendamenti al riguardo, però vorrei chiedere al rappresentante del Governo e al relatore se non ritengano opportuno, per una esigenza di equità, trovare una formula che offra ai vice rettori la possibilità di un rapido sviluppo di carriera in relazione ai titoli di cui essi sono in possesso. Sorprende che il provvedimento non si interessi per nulla di questa particolare figura che esiste nei Convitti nazionali.

Non vengono specificate le funzioni, non gli sviluppi di carriera: insomma del vice rettore non sappiamo niente. Non sappiamo neppure se esso, secondo l'articolo 1, assuma automaticamente le funzioni di vice preside; si dice soltanto che sostituisce il rettore in caso di assenza. Non si indica nessuna progressione di carriera e la sua posizione, pertanto, rimane ferma e cristallizzata.

Visto che ci siamo interessati dei rettori e dei professori, vogliamo almeno, per una ragione di equità, risolvere anche i problemi dei vice rettori, le cui lagnanze credo che siano pervenute anche ad altri colleghi di questa Commissione?

L I M O N I , *relatore*. Preoccupandoci dei rettori e degli insegnanti, ci siamo preoccupati per ciò stesso anche dei vice rettori: e mi spiego.

La loro carriera è regolata con la legge n. 678 del 22 novembre 1962, la quale all'articolo 8 stabilisce che alla qualifica di retto-

re « si accede mediante concorso per titoli ed esame, cui sono ammessi i vice rettori che abbiano almeno tre anni di servizio nella qualifica, di cui almeno due con effettivo esercizio della funzione ».

Ora ci stiamo occupando di sistemare gli insegnanti delle scuole dei convitti; quindi anche ai vice rettori che ne abbiano eventualmente il titolo, offriamo la possibilità di accedere all'insegnamento. Non vedo perchè bisognerebbe, in questa sede, offrire ancora qualcosa di particolare per essi, la cui carriera con tutti i relativi benefici è già assicurata; non saranno soltanto i rettori attuali a godere, poi, delle disposizioni di questo provvedimento, poichè esso si applicherà anche a tutti coloro che in futuro saranno nominati rettori.

S C A R P I N O . Da dieci anni i concorsi per rettore sono bloccati: si aspettava questa legge fatta su misura?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è, questa, una legge fatta su misura, senatore Scarpino!

E aggiungo al senatore Granata di riflettere sul titolo di questo provvedimento legislativo e, facendo riferimento ad esso, di considerare l'articolo 12 così come ci è pervenuto dalla Camera: « Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti articoli, può essere ammesso a godere dei benefici della presente legge ». Questo significa che il vice rettore abilitato e di ruolo, che, di conseguenza, non ha bisogno di far maturare il numero di anni stabiliti per legge, può essere trasferito nel ruolo degli insegnanti del Convitto, e poi passare nel ruolo delle scuole statali e, quindi, proseguire la carriera come professore qualora preferisca continuare su questa strada anzichè in quella di vice rettore.

Lasciamo, quindi, aperte due porte alla carriera del vice rettore, oltre al fatto che è stato abbreviato il periodo di vicerettorato richiesto per poter accedere ai concorsi come rettore. In definitiva la sua preoc-

cupazione, senatore Granata, mi sembra non debba sussistere. Se, poi, affronteremo una legge organica per quanto attiene i convitti, il problema risorgerà nuovamente e allora si potranno assecondare ulteriori aspirazioni.

**S C A R P I N O .** Lo scopo dell'emendamento da me presentato è quello di favorire quei vice rettori aggiunti, addetti da un rilevante numero di anni ai Convitti nazionali, per i quali l'articolo 12 non prevede quella sistemazione che, al contrario, è prevista per il rettore e per il vice rettore.

L'emendamento proposto tende a sistemare nei corrispondenti ruoli delle scuole statali i vice rettori aggiunti che ne abbiano i titoli, cioè l'abilitazione all'insegnamento con almeno sette decimi e un minimo di tre anni di servizio.

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario all'emendamento presentato dal senatore Scarpino perchè nell'articolo 12 queste condizioni sono già previste; purchè, si intende, questi vicerettori abbiano insegnato: se non hanno insegnato non possiamo trasferirli dalla carriera direttiva dei Convitti nazionali a quella di insegnante: nemmeno loro lo vorrebbero.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Scarpino.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo della Camera.

*(È approvato).*

#### Art. 13.

Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo

a liquidazione d'indennità per cessazione del rapporto di impiego.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Le amministrazioni dei Convitti nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

*(È approvato).*

#### Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di segretario e di applicato di segreteria delle singole scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio, che presti lodevole servizio da almeno tre anni scolastici negli uffici di segreteria o di economato dei Convitti nazionali con le rispettive mansioni di segretario o di applicato.

A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.

*(È approvato).*

#### Art. 15.

Le modalità per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

*(È approvato).*

#### Art. 16.

Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nominato in ruolo ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge stessa potrà essere trasfe-



rito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali.

(È approvato).

#### Art. 17.

Per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

(È approvato).

Il senatore Basile ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 17, il seguente articolo 17-bis:

« In tutti i termini previsti dalla presente legge è compreso l'anno scolastico in corso all'atto di entrata in vigore della stessa ».

**BASILE**. È una disposizione che abbiamo già approvato in tutte le analoghe leggi precedenti, come quella, per esempio, per i maestri elementari.

**DONATI**. Supponiamo che questa legge venga approvata, poichè deve ritornare alla Camera, in ottobre; qual è l'anno scolastico in corso, il 1967-1968?

**BASILE**. Ma se viene approvata prima della fine dell'anno scolastico in corso, l'anno scolastico 1966-67 non viene calcolato

**LIMONI**, *relatore*. Il relatore è contrario

**ELKAN**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento: questo provvedimento — che è parallelo, come abbiamo ripetutamente detto sia alla legge n. 831, sia alla legge n. 603 — finisce per contemplare lo stesso periodo valido nelle altre due leggi. Augurandoci che la Camera possa accettare gli emendamenti introdotti dal Senato, nel giro di venti giorni o al massimo di un mese questa legge entrerà in applicazione e il calcolo dell'anzianità non verrà fatto sull'an-

no scolastico in corso, ma su quelli precedenti.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Basile.

(Non è approvato).

#### Art. 18.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e con gli stanziamenti di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

**LIMONI**, *relatore*. Accogliendo la richiesta della Commissione finanze e tesoro, propongo la soppressione di questo articolo.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo.

(È approvato).

**BELLISARIO**. A questo punto io avrei dovuto presentare un emendamento che si riferisce al personale di segreteria degli educandi femminili, di cui do lettura: « Nella prima applicazione della presente legge, il personale di segreteria degli educandi femminili che abbia prestato almeno tre anni di servizio viene, su domanda, inquadrato nei ruoli dello Stato nella carriera di concetto o esecutiva, a seconda del titolo di studio posseduto. Per detto personale, come per quello dei Convitti nazionali, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti ».

Sono stato informato che una norma analoga a questa non è stata accolta dalla Camera, dove è stato preso impegno che sarebbe stato presentato un altro disegno di legge per contemplare la questione riguardante il personale di segreteria non solo dei convitti, ma anche degli educandi femminili.

Desidero qui avere conferma dal Governo di quanto mi è stato riferito e cioè che effettivamente presso l'VIII Commissione della Camera si è deciso di riservare questa ma-

teria ad altro disegno di legge. Se invece questo emendamento potesse trovare posto in questo disegno di legge, allora lo presenterei.

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Effettivamente la Commissione pubblica istruzione della Camera si è orientata nel senso esposto dal senatore Bellisario, perchè la norma in questione sembrava fuori dello spirito e delle finalità proposte dal provvedimento. Si è quindi pensato ad un altro disegno di legge, che avrebbe dovuto più largamente studiare la materia per tutti quelli che vi sono interessati, non a livello di insegnanti, ma a livello dei servizi ausiliari, e questa volontà è stata ribadita e trasferita in quel laboratorio inesauribile che è l'onorevole Caiazza che, per l'appunto, sta predisponendo a tal fine la relativa proposta di legge.

**B E L L I S A R I O**. Non insisto e ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la sua risposta.

**P R E S I D E N T E**. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Spigaroli il seguente ordine del giorno: « La 6ª Commissione permanente del Senato invita il Governo a voler disporre con l'ordinanza prevista dall'articolo 15 della legge recante norme sull' "Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali", che per la formulazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo degli insegnanti di cui all'articolo 8 vengano seguite, in quanto applicabili, le norme previste dagli articoli 12 e 16 della legge 26 luglio 1961, n. 831 e per l'assunzione in ruolo degli insegnanti di cui all'articolo 9, le norme previste dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, numero 603 »

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Spigaroli, accettato dal Governo.

(È approvato)

**S C A R P I N O**. Nel prendere la parola all'inizio dell'esame di questo disegno di legge auspico una organica riforma dei Convitti nazionali, ma mi riservavo di dare un giudizio definitivo sul provvedimento dopo aver sentito l'opinione del Governo su di esso. L'onorevole rappresentante del Governo, per la verità, ha dato la giusta risposta a coloro che, per esempio, sostengono la tesi secondo la quale il disegno di legge al nostro esame sia inquadrabile, o quanto meno, vada nella direzione di un riordinamento generale dei Convitti nazionali.

L'onorevole sottosegretario Elkan ha riconosciuto che i Convitti, così come sono strutturati, sono arretrati e superati rispetto ai tempi moderni nei sistemi pedagogici, didattici e psicologici, tanto che alcuni colleghi della maggioranza hanno riconosciuto che sarebbe stato preferibile trasformare le finalità dei Convitti, cioè trasformare il Convitto in Convitto-scuola e dare alla parola « scuola » la parte prominente, eliminando dal Convitto nazionale tutto quanto non si concilia con le esigenze democratiche dei giovani (l'onorevole Sottosegretario ha accennato, per esempio, alle divise che sono costretti a portare i convittori).

Ma come è possibile, mi domando io, riconoscere ciò e poi votare l'articolo 3 così come ci è pervenuto dalla Camera, senza modificarlo nella sostanza? Come è possibile dare al rettore quei poteri e quelle discrezionalità che, per riconoscimento unanime, ne fanno quasi un despota in contrasto con le esigenze democratiche, con i rapporti nuovi che occorre instaurare tra i docenti da una parte, e gli studenti, la direzione, la scuola e, in genere, la famiglia, dall'altra?

Mantenere il rettore « uno e bino » — rettore e preside — significa voler ulteriormente condizionare le scuole statali interne ai Convitti, col mantenimento dell'accenramento nelle mani del rettore delle funzioni di preside, di direttore didattico, di ispettore scolastico e così via. In tutta questa somma di poteri a noi pare che naufraghi proprio quel rapporto riferito al valore preminente che dovrebbe avere il docente, che si distingue da tutti gli altri dipendenti dello Stato perchè porta nell'insegnamento ciò che altri dipendenti dello Stato forse

non hanno: la passione sua di educatore.

Tutto questo prefigura un ordinamento scolastico rigido, che contraddice l'auspicio di alcuni colleghi come il senatore Bellisario, in ordine al maggiore spazio da dare all'autogoverno nella scuola, cioè — cosa sulla quale ci si è soffermati — in ordine all'esigenza di non rinviare ulteriormente l'avvio della democrazia nella scuola, secondo la linea cui ci siamo attenuti in un provvedimento che noi abbiamo presentato come Gruppo comunista.

Tengo a sottolineare che in questo modo non si eliminano le strozzature, onorevole Elkan, ma si preclude ai Convitti, come al resto della Scuola pubblica, quella struttura funzionale e democratica che è stata di volta in volta invocata e mai realizzata.

Pare a me che in ogni vostra iniziativa, in ogni iniziativa anche parlamentare ma dove si sente la mano dell'Esecutivo, c'è sempre l'ombra del criterio della gestione privata, accentratrice, conservatrice.

Io domando: chi potrà impedire al rettore-preside che regola la propria condotta e quella del Convitto sulla base di un vecchio, anacronistico regolamento, di corrispondere paghe di fame agli istitutori assistenti, spesso licenziati in tronco in assenza di un qualsiasi contratto di lavoro qualora avanzino richieste di aumento di stipendio?

Un altro aspetto ampiamente negativo va ancora sottolineato. Mi riferisco a quanto avviene in certi Convitti siti in sedi universitarie dove viene sfruttata la necessità degli studenti universitari poveri di seguire le lezioni e di compiere gli studi: questi studenti poveri vengono assunti nei Convitti nazionali dietro la corresponsione del solo vitto e alloggio, mentre le loro prestazioni sono meritevoli di ben altro trattamento.

In siffatte istituzioni tipiche dello sfruttamento non può essere, a nostro parere, come dicemmo all'inizio della discussione, impartita ai giovani una educazione demo-

cratica, perché non è mai esistito un rapporto democratico tra rettore, vicerettore, docenti e assistenti.

Tra le carte del senatore Bellisario ce ne è una nella quale, per far comprendere tutto l'assurdo nel quale si incorrerebbe qualora nel rettore si assommasse anche la figura del preside, si fa richiamo alle scuole militari, dove il colonnello è anche preside.

Quindi tutto ciò che dicemmo e su cui l'onorevole sottosegretario Elkan non ha dissentito, tutto quello che di militaresco, di borbonico esiste ancora in queste scuole viene ulteriormente ribadito con il provvedimento che sta per essere approvato.

Ora, in un provvedimento di questo genere, così particolare, è difficile evitare soluzioni settoriali, come anche prevenire o eliminare delle strozzature, quali in effetti sono il tipo di reclutamento e la stabilizzazione nei ruoli del personale docente e del personale direttivo previsti nel presente provvedimento, mentre il mondo della scuola è in agitazione proprio perché strozzature come queste vengano eliminate.

Per questi motivi di fondo noi votiamo contro questo disegno di legge con la convinzione che la nostra posizione è atta a richiamare la coscienza dei giovani e dei docenti affinché, con la loro ferma opposizione a simili o analoghi disegni di legge conservatori presentati dal Governo, contribuiscano ad accelerare il processo di riforma democratica della scuola italiana.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari